

§ 112. - D.L. 13 aprile 1993 n. 109. Modifiche al D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione (1) (estratto).

(1) Convertito, con modificazioni, in L. 12 giugno 1993 n. 185.

Art. 1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 70/160 e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto (1), i valori limite, espressi in per cento di quello di saturazione del parametro ossigeno disciolto, di cui al punto 11 dell'allegato 1 al D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 170.

Il provvedimento regionale di cui al comma 1 è subordinato all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana.

La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati nel decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, in data 17 giugno 1988, pubblicato nella G.U. n. 149 del 27 giugno 1988.

[3. bis]. I risultati dei programmi di sorveglianza di cui al comma 3 sono parte della relazione sullo stato delle acque di balneazione, di cui all'art. 13 della direttiva n. 76/160 CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, che il Ministro della sanità presenta al Parla-

mento entro il 31 marzo di ciascun anno.

(1) Termine prorogato al 31 dicembre 2000 dall'art. 1 comma 1, della L. 18 agosto 2000 n. 245.

Art. 2. La regione, che si avvale della facoltà di cui all'art. 1, ne dà comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente indicando, mediante le coordinate geografiche degli estremi, i tratti di costa nei quali vengono applicati i suddetti valori limite e la durata di applicazione degli stessi.

La regione deve altresì indicare le strutture coinvolte nel programma di sorveglianza.

La comunicazione di cui al comma 1 deve pervenire al termine della stagione balneare e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo.

L'applicazione dei valori limite di cui all'art. 1 decorre dal periodo di campionamento successivo, fatta salva la facoltà di potersene avvalere nel corso della stagione balneare per tratti di coste precedentemente non interessati da fenomeni attribuibili ad eutrofizzazione, purché venga immediatamente messo in atto il programma di sorveglianza e ne sia data comunicazione ai Ministeri della sanità e dell'ambiente.

Per la prima applicazione del presente decreto, le comunicazioni da parte delle regioni devono pervenire noti oltre il 30 aprile 1993 e l'applicazione dei valori limite di cui al comma 4 decorre dalla data del provvedimento regionale.

Le regioni, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 1, debbono far pervenire, entro il 31 dicembre di ogni anno, ai Ministeri della sanità e dell'ambiente un dettagliato rapporto sui risultati del programma di sorveglianza posto in essere indicando altresì gli interventi realizzati nel corso dell'anno al fine di contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione.